



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n° 159 del 15 Maggio 2019

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 13 maggio 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	PRESIDENTE;
- Avv. Fabio	IIRITANO	COMPONENTE;
- Avv. Maurizio	RODINO'	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

in rappresentanza dell'A.I.A.-C.R.A.: Sig.Vincenzo Nicoletti.

RECLAMO n. 78 della Società A.S.D. REGGIOMEDITERRANEA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 136 del 29.03.2019 (squalifica calciatore DOUMBIA Baba fino al 30.06.2021).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentiti il presidente della società reclamante e l'arbitro a chiarimenti;

ritenuto che dagli atti ufficiali di gara, che costituiscono prova privilegiata, si evince che il calciatore Doumbia Baba ha colpito il direttore di gara con uno schiaffo al volto, in particolare sull'occhio sinistro, provocandogli dolore e lacrimazione, ed in conseguenza di ciò non riusciva a tenere la palpebra aperta e, per il perdurante dolore, era costretto a sospendere la gara;

rilevato che la reclamante asserisce che il colpo inferto sarebbe stato una semplice manata e non uno schiaffo, quindi di entità non idonea a cagionare il danno lamentato dal direttore di gara e che pertanto la sanzione appare spropositata;

fermo che il calciatore è responsabile di condotta violenta intenzionale nei confronti dell'arbitro, che ha provocato una lesione attestata da referto medico, ai sensi dell'art. 11 bis CGS n. 4, questa Corte ritiene le argomentazioni addotte dalla reclamante non sufficienti a giustificare una eventuale riduzione della sanzione inflitta dal primo Giudice, che appare congrua rispetto all'entità ed alla natura dei fatti ascritti;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n. 88 della Società F.C.D. REAL SANT'AGATA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 152 del 02.05.2019 (squalifica calciatore COSENTINO Andrea per TRE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il presidente della società reclamante;
ritenuto che dagli atti ufficiali di gara, che costituiscono prova privilegiata, si evince che il calciatore Andrea Cosentino, a fine gara, ha effettivamente tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara all'interno dello spogliatoio di questi;
rilevato che la reclamante asserisce che lo stesso calciatore, si era limitato a fare delle semplici rimostranze su alcuni episodi della partita appena disputata, limitandosi, ancora, ad usare un timbro di voce alto, anche perché sollecitato dallo stesso arbitro a fine gara;
fermo che il calciatore, per quanto risulta negli atti ufficiali della qualità sopra citata, rimane responsabile per comportamento offensivo e minaccioso verso l'arbitro a fine gara ed esclusa ogni qualsivoglia esimente in dipendenza della pretesa sollecitazione dell'arbitro nell'immediatezza del fine gara, questa Corte ritiene le argomentazioni addotte dalla reclamante non sufficienti a giustificare una eventuale riduzione della sanzione inflitta dal primo Giudice, che appare congrua rispetto all'entità ed alla natura dei fatti ascritti;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n. 89 della società A.S.D. TARZIA 1976

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale nr.33 del 02.05.2019 (squalifica calciatore ALGIERI Francesco per DUE gare effettive, squalifica calciatore MOLITERNO Kevin per TRE gare effettive, squalifica calciatore MENDY Francis per SEI gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
ritenuto che dagli atti ufficiali di gara, che costituiscono prova privilegiata, si evince che i calciatori Mendy Francis e Moliterno Kevin, hanno, rispettivamente, il primo colpito un avversario a gioco fermo con pugni e schiaffi procurandogli un taglio all'orecchio destro con fuoriuscita di sangue, il secondo tenuto un comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro, a fine gara;
rilevato che la reclamante asserisce che il calciatore Mendy ha colpito l'avversario in un contrasto di gioco e non a gioco fermo e che il calciatore Moliterno, a fine gara, si è limitato a chiedere spiegazioni al direttore di gara su alcune sue decisioni ritenute dubbie durante la partita in un momento in cui in campo era in corso la protesta della squadra avversaria contro lo stesso direttore di gara; risultandone penalizzato;
considerato che il reclamo in favore del giocatore ALGIERI Francesco è inammissibile per essere proposto avverso la sanzione di sole due giornate inflitta al giocatore, (art. 45, 3a) del CGS);
Fermo che i calciatori Mendy e Moliterno, per quanto risulta negli atti ufficiali della qualità sopra ricordata, rimangono responsabili dei comportamenti descritti negli atti di gara, questa Corte ritiene le argomentazioni addotte dalla reclamante non sufficienti a giustificare una eventuale riduzione della sanzione inflitta dal primo Giudice, che appare congrua rispetto all'entità ed alla natura dei fatti ascritti;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo nella parte in favore del calciatore Algieri Francesco per le ragioni di cui sopra e per il resto rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi